



COMUNE DI RANICA

Via Gavazzeni, 1 - 24020 Ranica
 PROVINCIA DI BERGAMO
 Codice Fiscale 00330380163

LA PRESENTE COPIA, COMPOSTA DI N. 27 FOLGI

EN. 27 FACCIATE, E' CONFORME ALL'ORIGINALE

ESISTENTE PRESSO QUESTO UFFICIO

Ranica, il 25 NOV. 2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 AFFARI GENERALI E
 SERVIZI ALLA PERSONA



ORIGINALE

N. 48 del 28/10/2010

Codice Comune 10182

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il giorno 28/10/2010, alle ore 20:30 Sala delle Adunanze, in prima convocazione ordinaria, in seduta pubblica, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e dello Statuto Comunale vigente sono stati oggi convocati in seduta i componenti del CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
MAGNI PAOLA	S	TAGLIONE GIOVANNA	S	COSTA GIACOMO	S
PELLEGRINI FULVIO GIUSEPPE	S	CARBONE ROCCO	S	ROTINI GIOVANNI	S
VERGANI MARIAGRAZIA	N	LUSSANA LAURA	S	ZANCHI ROBERTO	S
ROTINI VINICIO	S	FILISSETTI ROBERTO	S	BERTINO GIOVANNI	S
ZACCARELLI ANNALISA	S	TREZZI CLAUDIO	S	CORTINOVIS MARCO	S
BERTULETTI SARA	S	CASSIN MARCO	N		

Totale Presenti 15

Totali Assenti 2

È presente l'assessore esterno: SACCOMANDI GIACOMO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE - dott.ssa VITALE MARIA -, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO - MAGNI PAOLA - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra sopraindicato.

COMUNE DI RANICA

PROVINCIA DI BERGAMO

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale
n. 48 del 28/10/2010

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA

ART. 49 DEL T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile di Settore - Settore Risorse Economiche e Finanziarie - certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria sull'argomento della proposta di deliberazione indicata in oggetto e che segue ed esprime parere

PARERE FAVOREVOLE



Il Responsabile di Settore
Settore Risorse Economiche e Finanziarie

Ranica, li 20/10/2010

TOGNI MARILISA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Settore Risorse Economiche e Finanziarie di questo Comune, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, esprime parere

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione che segue in ordine alla sola regolarità contabile.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO



Ranica, li 20/10/2010

TOGNI MARILISA

OGGETTO:

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il Sindaco-Presidente passa la parola all'Ass. Saccomandi il quale illustra l'argomento in oggetto.

Conclusa la relazione dell'Ass. Saccomandi, il Sindaco dichiara aperta la discussione alla quale intervengono il Cons. Costa per chiedere se in futuro sarà possibile introdurre una norma con il precipuo scopo di limitare la distribuzione a domicilio dei volantini, l'Ass. Saccomandi per precisare che è impossibile limitare la distribuzione dei volantini, il Cons. Zanchi per chiedere se è possibile prevedere l'esenzione dall'imposta per le associazioni di volontariato, il Segretario generale per chiarire che le esenzioni e le riduzioni sono disciplinate dalla legge.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che il Capo I del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, disciplina la "revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni";
- che l'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, stabilisce che le Province e d i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO in particolare l'art. 3 del citato decreto n. 507/1993 che dispone che i Comuni sono tenuti ad adottare apposito Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione delle pubbliche affissioni;

RICHIAMATE le altre disposizioni in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, ed in particolare il Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii.) ed il relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss.mm.ii.);

CONSIDERATO che nell'ultimo quindicennio sono intervenute varie altre novità normative inerenti la materia in argomento, inserite nelle Leggi n. 446 del 15.12.1997, n. 449 del 27.12.1997, n. 388 del 23.12.2000 en. 448 del 28.12.2001;

DATO ATTO che il vigente regolamento approvato con propria delibera consiliare n. 63 del 28.09.1995 non è più conforme alla normativa vigente;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla approvazione di un nuovo regolamento comunale che recepisca le normative legislative in materia;

RITENUTO altresì, in riferimento al capitolato d'oneri per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per il periodo 01.01.2011-31.12.2015, approvato con delibera consiliare n. 41 del 28.09.2010, di dover dare atto che tutti i riferimenti al regolamento contenuti nel capitolato stesso devono intendersi riferiti al regolamento approvato con la presente deliberazione;

VISTO lo schema del nuovo regolamento all'uopo predisposto;

RITENUTOLO meritevole di approvazione in quanto rispondente alle esigenze di questo Comune;

VISTO il Capo I del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507;

VISTA la Legge n. 212 del 27.07.2000, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dai soggetti indicati dall'art. 49 T.U.E.L., comma 1, del 18.08.2000, n. 267, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

CON voti favorevoli n. 14, contrari nessuno, astenuti n. 1 (Cortinovis), espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. DI APPROVARE, in applicazione alle norme richiamate in narrativa, il nuovo "regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni " composto di n. 38 articoli, si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. DI DARE ATTO che il regolamento come sopra approvato, con eccezione dell'art. 5, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 entrerà in vigore il 1 gennaio 2011;
3. DI DARE ATTO che, dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento come sopra approvato, il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni", approvato con la deliberazione consiliare n. 63 del 28.09.1995, si intende integralmente abrogato;
4. DI DARE altresì ATTO, in riferimento al capitolato d'onere per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per il periodo 01.01.2011-31.12.2015, approvato con delibera consiliare n. 41 del 28.09.2010, che tutti i riferimenti al regolamento contenuti nel capitolato stesso devono intendersi riferiti al regolamento approvato con la presente deliberazione;
5. DI TRASMETTERE copia del presente regolamento al Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, secondo le modalità di cui alla Circolare Ministero delle Finanze n. 101/E del 17.04.1998.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente,

Considerata l'urgenza di dar corso agli adempimenti di competenza di questa Amministrazione;


Acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 inseriti nella presente deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 48 DEL 28/10/2010

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI RANICA
PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA
PUBBLICITA' E DEL DIRITTO
SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI**

➤ **Approvato** con deliberazione del Consiglio
Comunale n. del

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto del regolamento	4
Art. 2 - Classificazione del Comune	4
Art. 3 - Gestione del servizio	4
Art. 4 - Corrispettivo del servizio	5
Art. 5 - Conferimento della concessione	5
CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	6
Art. 6 - Presupposto dell'imposta	6
Art. 7 - Soggetto passivo	6
Art. 8 - Tariffe	6
Art. 9 - Pubblicità ordinaria e modalità di commisurazione	6
Art. 10 - Pubblicità effettuata con veicoli	7
Art. 11 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni	8
Art. 12 - Pubblicità varia	8
Art. 13 - Riduzioni dell'imposta	9
Art. 14 - Esenzioni dall'imposta	9
Art. 15 - Limitazioni e divieti in materia di pubblicità	10
Art. 16 - modalità per il rilascio delle autorizzazioni	11
Art. 17 - Dichiarazione	12
Art. 18 - Pagamento dell'imposta	12
Art. 19 - Rimborso dell'imposta	13
Art. 20 - Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale	13
CAPO III - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	14
Art. 21 - Servizio delle pubbliche affissioni	14
Art. 22 - Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni	14
Art. 23 - Misura del diritto sulle pubbliche affissioni	14

Art. 24 - Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni	14
Art. 25 - Riduzione del diritto	15
Art. 26 - Esenzioni dal diritto	15
Art. 27 - Modalità per l'espletamento del servizio della pubbliche affissioni.....	15
CAPO IV - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E LE PUBBLICHE AFFISSIONI	17
Art. 28 - Criteri generali per la realizzazione del piano degli impianti per le affissioni.....	17
Art. 29 - Tipologia degli impianti per le affissioni	17
Art. 30 - Quantità degli impianti	17
Art. 31 - Classificazione dei mezzi pubblicitari	18
Art. 32 - Caratteri – Insegne e simili	18
CAPO V - SANZIONI	19
Art. 33 - Rettifica od accertamento d'ufficio	19
Art. 34 - Sanzioni tributarie ed interessi.....	19
Art. 35 - Sanzioni amministrative.....	20
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	21
Art. 36 - Rinvio ad altre disposizioni di legge o di regolamento del Comune.....	21
Art. 37 - Efficacia	21
Art. 38 - Formalità.....	21

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e la gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, ai sensi del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità, delle pubbliche affissioni e quant'altro richiesto dall'art. 3, del Decreto Legislativo precitato.
2. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 2 - Classificazione del Comune

1. A norma dell'articolo 2 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, questo Comune appartiene alla 5^a classe avendo una popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, pari a **n. 6.044 unità (31.12.2008)**.

Art. 3 - Gestione del servizio

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione della imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito direttamente dal Comune ovvero da soggetto esterno (Concessionario) ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997
2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
3. Nel caso in cui venga prescelto l'affidamento a terzi, con la stessa deliberazione sarà approvato il capitolato.
4. Il Concessionario è scelto fra i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), numeri 1 e 2 del D. Lgs. n. 446/1997.
5. Nel caso di gestione diretta il Comune designa un Funzionario cui sono attribuiti i poteri ed i compiti per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto per le pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
6. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'Economia e delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
7. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma 5 spettano al Concessionario. Al Concessionario stesso incombono inoltre gli obblighi previsti dal presente Regolamento.
8. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il

personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Art. 4 - Corrispettivo del servizio

1. Per la gestione del servizio il Concessionario è compensato ad aggio calcolato su tutte le riscossioni lorde effettuate, con l'obbligo per lo stesso di versamento al Comune di un minimo garantito per ciascun anno della concessione.
2. L'aggio è stabilito nella misura percentuale risultante dalla determinazione di aggiudicazione a seguito della gara.
3. Detto aggio è rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori.

Art. 5 - Conferimento della concessione

Il conferimento della concessione verrà effettuato nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali.

CAPO II

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 6 - Presupposto dell'imposta

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all'imposta sulla pubblicità.
2. La predetta imposta si applica altresì agli impianti affissionistici recanti pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, e ss.mm.ii..
3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o nei quali, comunque, chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.
5. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 7 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce il servizio oggetto della pubblicità.

Art. 8 - Tariffe

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro la data fissata da norme statali per la delibera del bilancio di previsione ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno al quale si riferiscono. Qualora non siano modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
2. Pur tuttavia è facoltà del Comune adottare atti di valore confermativo di aliquote vigenti qualora tale situazione possa garantire maggiore trasparenza e pubblicità alle politiche tariffarie e di bilancio del Comune.

Art. 9 - Pubblicità ordinaria e modalità di commisurazione

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta si applica per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dai commi 1 e 2.
4. Per la superficie di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento, per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.
5. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
6. Per ogni mezzo pubblicitario le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
8. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
9. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
10. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base: le riduzioni non sono cumulabili.
11. Qualora la pubblicità ordinaria permanente e temporanea nonché quella effettuata con veicoli venga posta in essere in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

Art. 10 - Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 9, comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 9, comma quarto, del presente regolamento.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio o di ciascun anno, o da quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe deliberate dal Comune.
4. Le tariffe, deliberate dal Comune nel pieno rispetto delle disposizioni legislative in materia, sono relative alle seguenti fattispecie impositive:
 - a) autoveicolo con portata superiore a 3000 kg.
 - b) autoveicoli con portata inferiore a 3000 kg.
 - c) motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie.
5. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.
6. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
7. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
8. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 11 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per la pubblicità di cui al comma primo di durata non superiore ai tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa va applicata l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alle proiezioni.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 12 - Pubblicità varia

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce lacustri limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini, o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

Art. 13 - Riduzioni dell'imposta

1. Le riduzioni di imposta non sono cumulabili.
2. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 14 - Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposte sulle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superano la superficie di mezzo metro quadrato;
 - c) gli avvisi riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato. Tali avvisi se posti sugli immobili oggetto della compravendita e/o affitto non necessitano di autorizzazione.
 - d) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

- e) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico, di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- g) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;
- h) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- j) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- k) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Nel computo della superficie determinato con i criteri di cui al precedente art. 9, finalizzato alla determinazione del limite di metri quadrati 5 si considera ogni insegna, indipendentemente dalla sua struttura o natura, anche se luminosa o illuminata, purché inserita nella struttura architettonica della sede dell'attività commerciale e di produzione di beni o servizi, con esclusione di insegne staccate funzionalmente e fisicamente dalla sede stessa. Se la superficie complessiva così determinata è superiore a metri quadrati 5 l'imposta è dovuta sull'intera superficie senza riduzioni o franchigie. Ai fini della presente lettera non sono considerate insegne di esercizio e di produzione quelle presenti sui cantieri edili esterne ad esclusione dello spazio riservato esclusivamente alle scritte obbligatorie per legge riportate sul cartello di cantiere;
- l) la pubblicità in qualunque modo realizzata e rivolta all'interno degli impianti sportivi con capienza inferiore a tremila posti in occasione di manifestazioni sportive dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, purché non visibile dall'esterno.

Art. 15 - Limitazioni e divieti in materia di pubblicità

1. Per la pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali trova applicazione l'art. 49 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii..
2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
 - a) l'art. 23 del codice della strada (D. Lgs. n. 285/1982 e ss.mm.ii.);
 - b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada (D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm.ii.).
3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
 - a) l'art. 23, comma 2, del codice della strada (D. Lgs. n. 285/1982 e ss.mm.ii.);
 - b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada (D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm.ii.).
4. L'effettuazione della pubblicità acustica:
 - è ammessa solo nelle fasce orarie seguenti: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, sia da postazioni fisse che in forma itinerante;
 - non è consentita in prossimità delle scuole, chiese, cimiteri e casa di riposo.

6. L'effettuazione della pubblicità dovrà garantire il transito pedonale e veicolare, non essere contraria al pubblico decoro, ovvero essere in contrasto con esigenze di arredo urbano, paesaggistico ed ambientale.
7. Le modalità di applicazione delle limitazioni di cui al presente articolo possono essere ulteriormente esplicitate mediante ordinanza sindacale.
8. È comunque vietata l'effettuazione della pubblicità nelle seguenti forme:
 - mediante il lancio sulla pubblica via e piazze di volantini o manifestini o simili;
 - mediante la posa di foglietti, opuscoli e simili sugli autoveicoli.
9. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, in forma scritta, dal Sindaco.

Art. 16 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. Il presente regolamento prevede un'armonizzazione degli iter autorizzativi con quanto previsto dalle statuizioni del Codice della Strada.
2. In via generale si statuisce che il Comune si avvale della facoltà di cui al comma 6 dell'articolo 23 del Codice della Strada, ossia della facoltà di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, nonché dei limiti di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e ss.mm.ii. e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, e ss.mm. ii.
3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno del centro abitato, il rilascio di concessioni e autorizzazioni è di competenza di questo Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
4. L'installazione di cartelloni, frecce, pannelli stradali e mezzi similari, nel territorio comunale in forma temporanea o permanente, è subordinata al preventivo ottenimento dell'autorizzazione. A tal fine l'utente dovrà presentare la seguente documentazione:
 - domanda in bollo competente, indirizzata al Comune, contenente generalità, residenza e codice fiscale o partita IVA del richiedente e dichiarazione dell'attività autorizzata o svolta, nonché la via o piazza e numero civico o localizzazione relativa alla collocazione o trasformazione della pubblicità;
 - n. 3 fotografie a colori del luogo dove verrà installato l'impianto pubblicitario;
 - n. 3 disegni quotati a colori dell'impianto pubblicitario;
 - n. 3 prospetti facciata con inserito, in scala, l'impianto pubblicitario;
 - n. 3 estratti di PRG o Aerofotogrammetria;
 - autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
 - n. 1 dichiarazione di conformità impianto luminoso, ai sensi L. 46/1990 (solo per richiesta impianti luminosi o illuminati);
 - nulla osta Amministrazione Provinciale – settore viabilità (se cogente);
 - ricevuta di versamento dei diritti di segreteria vigenti all'atto di presentazione della domanda, effettuato presso la Tesoreria del Comune di Ranica, con la causale "*diritti di segreteria per rilascio autorizzazione installazione mezzi pubblicitari*".
5. L'esame della domanda verrà effettuato dalla struttura organizzativa comunale preposta (Ufficio Tecnico Comunale).

6. L'impianto pubblicitario deve essere utilizzato entro quattro mesi dal rilascio dell'autorizzazione, con esposizione del pannello contenente la pubblicità. Decorso detto termine, se il pannello rimane come spazio vuoto, l'autorizzazione verrà considerata revocata.
7. Nel caso di affissione di cartelli riguardanti la locazione e/o la compravendita di immobili sui quali gli stessi vengono affissi aventi una superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non è necessario presentare alcuna domanda di autorizzazione; tuttavia deve essere assolto l'obbligo dell'imposta di bollo.

Art. 17 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 7 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune (in caso di gestione diretta) o al Concessionario (in caso di gestione in concessione), apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune o dal Concessionario e messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Per l'omessa presentazione della dichiarazione, si rimanda alle statuizioni dell'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 507/1993.
5. L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti, ivi compreso il presente.

Art. 18 - Pagamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 9, commi 1 e 3; 10 e 11, commi 1 e 4, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero direttamente presso la Tesoreria comunale. In caso di affidamento in concessione, il pagamento deve essere effettuato al Concessionario anche mediante accredito su conto corrente postale.
3. Per i pagamenti effettuati con modalità diverse dal conto corrente postale, il Tesoriere comunale (nel caso di gestione diretta) o il Concessionario (nel caso di gestione esternalizzata) rilascerà quietanza al versante.
4. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Sulla scorta di quanto disposto dall'art. 1, comma 168 della Legge n. 296/2006, si stabilisce che i

versamenti volontari dell'imposta e dei diritti sulle pubbliche affissioni non devono essere eseguiti quando il carico tributario è inferiore o pari a € 3,00.

5. L'attestazione postale o la quietanza dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
6. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 1.549,37.
7. La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto dovrà avvenire mediante notifica al contribuente del titolo esecutivo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, e potrà avvenire:
 - a) secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 46/1999 e del D.Lgs. n. 112/1999 e successive modificazioni. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.
 - b) ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, utilizzando lo strumento e le procedure dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.
8. Nel caso di gestione in concessione, la riscossione coattiva avverrà esclusivamente con l'applicazione delle procedure previste al precedente punto 7 lettera b).

Art. 19 - Rimborso dell'imposta

1. Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di centottanta giorni dalla presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme dovute al contribuente viene applicato il tasso di interesse legale a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 20 - Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude il pagamento di canoni di locazione o del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata dal Responsabile del Settore "Gestione del Territorio e sue Risorse".

CAPO III

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 21 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. E' istituito, su tutto il territorio comunale verso corrispettivo del relativo diritto, il servizio delle "Pubbliche Affissioni", così come disposto dall'art. 18, comma 2, del D. Lgs. n. 507/1993.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del Concessionario, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni di cui all'art. 30, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 22 - Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni

1. E' soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni colui che richiede il servizio e, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

Art. 23 - Misura del diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70x100 è quella stabilita nelle tariffe approvate dal Comune nel pieno rispetto delle disposizioni normative in materia e ragguagliate alle seguenti durate dell'affissione:
 - per i primi 10 giorni;
 - per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione di esposizione per ogni singola commissione.
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 24 - Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 18, commi 2 e 3 del presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.
2. E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale a larga diffusione.